

REGOLAMENTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231

| | |
|--------------------|--|
| Rev. 30.09.2021 | Il Regolamento dell'Organismo di Vigilanza è stato adottato da con delibera dell'Amministratore Unico. |
|--------------------|--|

Il presente documento si compone di n. 9 pagine.

Sommario

| | |
|---|---|
| 1Scopo ed ambito di applicazione..... | 3 |
| 2Nomina e composizione dell'organismo di vigilanza..... | 3 |
| 3Durata in carica e sostituzione del componente dell'organismo di vigilanza | 4 |
| 4Retribuzione del componente dell'organismo di vigilanza | 4 |
| 5Convocazione e riunione dell'organismo di vigilanza..... | 5 |
| 6Obblighi di riservatezza..... | 5 |
| 7Funzioni e poteri dell'organismo di vigilanza..... | 5 |
| 8Reporting dell'organismo di vigilanza nei confronti della direzione | 7 |
| 9Obblighi di informazione nei confronti dell'organismo di vigilanza | 8 |
| 10Segnalazioni all'organismo di vigilanza delle violazioni del modello | 8 |
| 11Modifiche del regolamento | 9 |

Atlantico S.p.A.

Via Marco Polo 68/B – 30015 Chioggia (VE)
C.F. / P.IVA 04014130274 - N. VE-357922 R.E.A.

1 Scopo ed ambito di applicazione

1.1 È istituito un organismo con funzioni di vigilanza e controllo (di seguito anche "ORGANISMO DI VIGILANZA") in ordine al funzionamento, all'efficacia e all'osservanza del modello di organizzazione e gestione (di seguito anche "il Modello") adottato dalla società allo scopo di prevenire i reati dai quali possa derivare la responsabilità amministrativa della stessa, in applicazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, recante "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300*" e successive modificazioni (di seguito "Decreto").

1.2 Il presente regolamento è predisposto al fine di disciplinare il funzionamento dell'ORGANISMO DI VIGILANZA, individuando, in particolare, poteri, compiti e responsabilità allo stesso attribuiti.

1.3 Nell'esercizio delle sue funzioni, l'ORGANISMO DI VIGILANZA deve improntarsi a principi di autonomia ed indipendenza, professionalità e continuità d'azione.

1.4 A garanzia del principio di terzietà, l'ORGANISMO DI VIGILANZA è collocato in posizione gerarchica di vertice, riportando e rispondendo direttamente ed esclusivamente all'Organo Amministrativo della società.

2 Nomina e composizione dell'organismo di vigilanza

2.1 L'ORGANISMO DI VIGILANZA opera attraverso un collegio uninominale formato da un componente esterno scelto tra soggetti esperti e qualificati in materia penale e processuale. Non può essere eletto a componente dell'ORGANISMO DI VIGILANZA un soggetto a carico del quale esista una condanna, anche non definitiva ovvero a seguito di sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'art. 444 c.p.p. o di decreto penale di condanna, relativa a reati previsti dal Decreto o a reati per cui sia prevista dalla legge la pena edittale superiore nel massimo ad anni 5 di reclusione.

Oltre alle specifiche competenze professionali, i membri dell'ORGANISMO DI VIGILANZA devono essere dotati di autonomia, indipendenza, onorabilità, e professionalità.

2.2 I componenti dell'ORGANISMO DI VIGILANZA non sono soggetti, in tale qualità e nell'ambito dello svolgimento della propria funzione, al potere gerarchico e disciplinare di alcun organo o funzione societaria.

2.3 I componenti dell'ORGANISMO DI VIGILANZA non possono ricoprire incarichi di gestione o esecutivi (per es. membro del Consiglio di Amministrazione con deleghe).

2.4 L'ORGANISMO DI VIGILANZA può decidere di avvalersi della collaborazione di professionisti esterni qualificati, qualora ne ravvisi la necessità per affrontare problematiche specifiche.

Atlantico S.p.A.

Via Marco Polo 68/B – 30015 Chioggia (VE)
C.F. / P.IVA 04014130274 - N. VE-357922 R.E.A.

2.5 L'ORGANISMO DI VIGILANZA avrà a propria disposizione una dotazione di adeguate risorse finanziarie, proposta dall'ORGANISMO DI VIGILANZA stesso, della quale potrà disporre per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento delle sue funzioni.

3 Durata in carica e sostituzione del componente dell'organismo di vigilanza

3.1 I componenti nominati dell'ORGANISMO DI VIGILANZA rimangono in carica per la durata di tre anni dalla delibera di nomina.

Per assicurare la continuità del presidio, l'ORGANISMO DI VIGILANZA è tenuto ad esercitare le proprie funzioni in regime di *prorogatio* anche dopo la scadenza sino alla ricostituzione dell'organismo stesso da parte dell'Organo Amministrativo della società.

3.2 Laddove il componente dell'Organismo di Vigilanza sia individuato in relazione al ruolo rivestito in ambito di altri organi consiliari, lo stesso decadrà qualora venga meno il rispettivo ruolo che ne aveva giustificato la nomina a membro dell'Organismo di Vigilanza.

3.3 L'Organo Amministrativo della società può revocare l'ORGANISMO DI VIGILANZA solo per giusta causa (ad esempio, infedeltà, inefficienza, negligenza, ecc.), ovvero nei casi di impossibilità sopravvenuta della prestazione o allorquando vengano meno i requisiti di indipendenza, imparzialità, autonomia e/o i requisiti di onorabilità, o si siano evidenziati conflitti di interessi con componenti degli organi consiliari e con i dirigenti apicali.

3.4 In caso di rinuncia, sopravvenuta incapacità, morte, revoca o decadenza del membro dell'ORGANISMO DI VIGILANZA, l'Organo Amministrativo provvederà senza indugio alla sua sostituzione.

4 Retribuzione del componente dell'organismo di vigilanza

La funzione di componente dell'ORGANISMO DI VIGILANZA è retribuita nella misura stabilita con delibera assunta dall'Organo Amministrativo in occasione della nomina o del rinnovo della stessa.

Al componente dell'ORGANISMO DI VIGILANZA spetta inoltre il rimborso delle spese sostenute e documentate per l'assolvimento dei compiti inerenti la funzione svolta.

5 Convocazione e riunione dell'organismo di vigilanza

5.1 L'ORGANISMO DI VIGILANZA si riunisce ogni volta che sia ritenuto opportuno da un singolo componente ed in ogni caso secondo un calendario di attività ed un piano di azione concordato con l'Organo Amministrativo della società.

5.2 La riunione dell'ORGANISMO DI VIGILANZA è convocata dal Presidente mediante avviso contenente l'ordine del giorno, inviato all'Organo Amministrativo della società anche a mezzo fax o

Atlantico S.p.A.

Via Marco Polo 68/B – 30015 Chioggia (VE)
C.F. / P.IVA 04014130274 - N. VE-357922 R.E.A.

posta elettronica, almeno cinque giorni prima della data stabilita per la riunione, o, in caso di urgenza, almeno due giorni prima di tale data.

5.3 Di ogni riunione deve redigersi apposito processo verbale.

5.4. Alle riunioni collegiali dell'ORGANISMO DI VIGILANZA potranno partecipare, su decisione da assumere all'unanimità da parte dell'organismo stesso, i rappresentanti delle singole funzioni aziendali ("key-officers"), al fine di garantire una continuativa aderenza dell'attività di vigilanza rispetto all'operatività aziendale.

6 Obblighi di riservatezza

6.1 I verbali delle riunioni dell'ORGANISMO DI VIGILANZA, le informazioni, le notizie e la documentazione raccolta nell'esercizio delle attività di verifica sono conservati in uno specifico archivio, il cui accesso è consentito solamente ai membri dell'ORGANISMO DI VIGILANZA. Lo stesso trattamento di riservatezza si applica ai dati dell'ORGANISMO DI VIGILANZA presenti su supporto informatico.

6.2 Tali informazioni sono considerate riservate; potranno essere poste a conoscenza della Direzione della società solamente su specifica iniziativa dell'ORGANISMO DI VIGILANZA. L'accesso a tale documentazione verrà in ogni caso garantito su specifica richiesta delle Autorità Giudiziarie o Amministrative.

6.3 Ogni informazione in possesso del componente dell'ORGANISMO DI VIGILANZA viene trattata in conformità con la legislazione vigente in materia e, in particolare, in ottemperanza a quanto disposto dal Reg. UE 2016/679 (G.D.P.R.) e dal D.lgs. 101/2018.

6.4 L'inosservanza dei suddetti obblighi di riservatezza implica la decadenza automatica dalla carica di membro dell'ORGANISMO DI VIGILANZA.

7 Funzioni e poteri dell'organismo di vigilanza

7.1 L'ORGANISMO DI VIGILANZA ha autonomi poteri di iniziativa e controllo al fine di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, ma non ha poteri coercitivi o di intervento modificativo della struttura aziendale o sanzionatori nei confronti di Dipendenti, Agenti, Consulenti, Società di *Service*, Partner o Organi Sociali, poteri questi che restano riservati agli organi societari o funzioni aziendali rispettivamente competenti.

7.2 L'ORGANISMO DI VIGILANZA deve essere dotato di tutti i poteri necessari per assicurare una puntuale ed efficiente vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello organizzativo adottato dalla società, secondo quanto stabilito dall'art. 6 del Decreto, e segnatamente per l'espletamento dei seguenti compiti:

Atlantico S.p.A.

Via Marco Polo 68/B – 30015 Chioggia (VE)
C.F. / P.IVA 04014130274 - N. VE-357922 R.E.A.

- vigilare sull'applicazione del Modello: ossia vigilare affinché i comportamenti posti in essere all'interno dell'azienda corrispondano al Modello di organizzazione, gestione e controllo predisposto;
- verificare l'efficacia del Modello: ossia verificare che il modello predisposto sia concretamente idoneo a prevenire il verificarsi dei reati di cui al Decreto;
- individuare e proporre alla Direzione della società aggiornamenti e modifiche del Modello stesso in relazione alla mutata normativa o alle mutate condizioni aziendali.

7.3 Su di un piano più operativo è affidato all'ORGANISMO DI VIGILANZA di Vigilanza il compito di:

- verificare periodicamente la mappa delle aree a rischio reato al fine di adeguarla ai mutamenti dell'attività e/o della struttura istituzionale. A tal fine all'ORGANISMO DI VIGILANZA devono essere segnalate da parte del *management* e da parte degli addetti alle attività di controllo nell'ambito delle singole funzioni (es. RSPP o medico competente nella materia regolata dal D. Lgs. 81/08), le eventuali situazioni che possono esporre l'azienda al rischio di reato;
- effettuare periodicamente verifiche volte all'accertamento di quanto previsto dal modello, in particolare verificare che le procedure, i controlli previsti all'interno del modello siano posti in essere e documentati in maniera conforme e che i principi etici siano rispettati, anche avvalendosi delle competenti funzioni aziendali interne, ovvero utilizzando professionisti esterni;
- verificare l'adeguatezza ed efficacia del Modello nella prevenzione dei reati di cui al Decreto;
- raccogliere, elaborare e conservare tutte le informazioni rilevanti ricevute sull'effettivo rispetto del modello;
- condurre le indagini interne per l'accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni del Modello portate all'attenzione dell'ORGANISMO DI VIGILANZA da segnalazioni o emerse nel corso dell'attività di vigilanza dello stesso;
- aggiornare la lista delle informazioni che devono essere trasmesse all'ORGANISMO DI VIGILANZA stesso;
- promuovere iniziative per la formazione e comunicazione sul modello e predisporre la documentazione necessaria;
- coordinarsi con le specifiche funzioni aziendali (anche attraverso apposite riunioni) per:
 - o uno scambio di informazioni;

Atlantico S.p.A.

Via Marco Polo 68/B – 30015 Chioggia (VE)
C.F. / P.IVA 04014130274 - N. VE-357922 R.E.A.

- mantenere aggiornate le aree a rischio reato e monitorare la loro evoluzione in relazione ai diversi aspetti attinenti l'attuazione del Modello (definizione di clausole *standard*, formazione del personale, cambiamenti normativi ed organizzativi, etc.);
- garantire che le azioni correttive necessarie a rendere il modello adeguato ed efficace vengano intraprese tempestivamente.

7.4 Qualora emerga che lo stato di attuazione del Modello sia carente, è compito dell'ORGANISMO DI VIGILANZA adottare tutte le azioni correttive necessarie. Le azioni possono consistere in:

- sollecitare i responsabili delle singole funzioni al rispetto del Modello e del Codice Etico;
- indicare eventuali modifiche da apportare al Modello ed alle procedure;
- segnalare i casi più gravi di mancata attuazione del Modello all'Organo Amministrativo della società.

7.5 Qualora il Modello si riveli non adeguato allo scopo di evitare il rischio del verificarsi di taluno dei reati previsti dal Decreto, è compito dell'ORGANISMO DI VIGILANZA attivarsi per garantirne la revisione. Tempi e forme di tale revisione, naturalmente, non sono predeterminati, ma i tempi devono intendersi come i più solleciti possibile.

7.6 L'ORGANISMO DI VIGILANZA deve avere libero accesso alle persone e a tutta la documentazione aziendale e ha diritto di acquisire dati ed informazioni rilevanti dai soggetti responsabili.

8 Reporting dell'organismo di vigilanza nei confronti della direzione

8.1 L'ORGANISMO DI VIGILANZA riferisce in merito all'attuazione del Modello ed alla rilevazione di eventuali criticità ad esso connesse. Le modalità e le tempistiche adottate sono le seguenti:

- a) relazione annuale da inoltrarsi all'Organo Amministrativo entro il 31.07 di ogni anno;
- b) entro il mese di febbraio di ogni anno, trasmissione alla Direzione della società di eventuali commenti ed integrazioni sull'attuazione del Modello e piano delle attività per l'anno successivo.

8.2 In ogni caso l'ORGANISMO DI VIGILANZA dovrà riferire tempestivamente alla Direzione della società in merito a qualsiasi violazione del Modello ritenuta fondata, di cui sia venuto a conoscenza per segnalazione da parte dei dipendenti o che abbia direttamente accertato.

8.3 L'ORGANISMO DI VIGILANZA potrà essere convocato in qualsiasi momento dall'Organo Amministrativo della società o potrà a sua volta presentare richiesta in tal senso, per riferire in merito al funzionamento del Modello od a situazioni specifiche.

Atlantico S.p.A.

Via Marco Polo 68/B – 30015 Chioggia (VE)
C.F. / P.IVA 04014130274 - N. VE-357922 R.E.A.

8.4 Si ribadisce che la Direzione della società rappresenta l'unico organo che ha l'obbligo di prevenire i reati e il potere di modificare il Modello.

9 Obblighi di informazione nei confronti dell'organismo di vigilanza

Gli organi dirigenziali della società devono comunicare all'ORGANISMO DI VIGILANZA tutte le informazioni in loro possesso relative:

- alle conclusioni delle verifiche ispettive disposte da organismi esterni di vigilanza, da funzioni di controllo interno o da commissioni interne da cui risultino eventuali responsabilità per i reati di cui al Decreto;
- alla presenza di anomalie o elementi sospetti riscontrati dalle funzioni ispettive;
- alle comunicazioni dei procedimenti disciplinari iniziati (o archiviati) e dei provvedimenti disciplinari adottati per fatti che potrebbero essere stati commessi in violazione delle prescrizioni contenute nel Modello;
- alla comunicazione di inizio di procedimenti da parte della polizia giudiziaria, o di altra autorità – anche amministrativa – nei confronti della società o dei legali rappresentanti per reati che potrebbero aver violato le disposizioni contenute nel Decreto;
- alle richieste di assistenza legale proposte da amministratori, dirigenti o dipendenti a seguito di procedimenti aperti per la commissione di reati rilevanti ai sensi del Decreto;
- alle comunicazioni in ordine alle variazioni della struttura organizzativa, del sistema delle deleghe e dei poteri, ivi comprese quelle relative all'erogazione del credito;
- ai verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione per le parti di essi che appaiano rilevanti in relazione alle funzioni dell'ORGANISMO DI VIGILANZA;
- alle variazioni delle aree di rischio, alla realizzazione di operazioni a rischio o comunque idonee ad alterare il rischio predeterminato nel Modello.

10 Segnalazioni all'organismo di vigilanza delle violazioni del modello

10.1 I funzionari, i dipendenti, e i destinatari del Modello hanno l'obbligo di riferire per iscritto all'ORGANISMO DI VIGILANZA della presenza di possibili violazioni del Modello, o la commissione di reati sanzionati dal Decreto; per agevolare tali comunicazioni è istituita una casella di indirizzo elettronico "dedicata", il cui accesso è riservato solamente ai membri dell'ORGANISMO DI VIGILANZA.

Atlantico S.p.A.

Via Marco Polo 68/B – 30015 Chioggia (VE)
C.F. / P.IVA 04014130274 - N. VE-357922 R.E.A.

10.2 L'ORGANISMO DI VIGILANZA si impegna a tutelare in aderenza alla L. 179/2017 in materia di *whistleblowing* da ogni forma di discriminazione, ritorsione, penalizzazione i soggetti che effettuano tali segnalazioni per comportamenti che hanno violato il Modello, o comunque non in linea con lo stesso. Tale protezione non verrà applicata in presenza di segnalazioni effettuate nei confronti delle persone, o della società, accusate con malafede o erroneamente.

10.3 L'ORGANISMO DI VIGILANZA valuta le segnalazioni a propria discrezione, chiedendo eventuali informazioni o notizie nei confronti del soggetto segnalante o dei responsabili delle funzioni aziendali competenti. L'archiviazione viene motivata per iscritto dall'ORGANISMO DI VIGILANZA.

10.4 Qualora ritenga fondata la segnalazione l'ORGANISMO DI VIGILANZA effettua apposita comunicazione all'ufficio del personale per l'attivazione del procedimento disciplinare nel rispetto delle disposizioni dello Statuto dei lavoratori. Qualora ritenga infondata la segnalazione l'ORGANISMO DI VIGILANZA motiva per iscritto l'archiviazione.

10.5 La società garantisce che i membri dell'ORGANISMO DI VIGILANZA non potranno essere soggetti a ritorsioni in conseguenza dei compiti assegnati; la medesima protezione viene assegnata ai dipendenti e funzionari della società che collaborano con l'ORGANISMO DI VIGILANZA.

Eventuali modifiche al presente regolamento possono essere apportate dall'ORGANISMO DI VIGILANZA in carica che decide all'unanimità.

Atlantico S.p.A.

Via Marco Polo 68/B – 30015 Chioggia (VE)
C.F. / P.IVA 04014130274 - N. VE-357922 R.E.A.